



GENESI E MODALITA' DI ADESIONE O RIFIUTO AL FONDO PERSEO SIRIO

In analogia a quanto già avviene nel settore privato, l'art. 1, c.157 della L. n. 205/2017 ha disposto l'introduzione, nei confronti dei neoassunti dal 1° gennaio 2019, del c.d. "silenzio-assenso" come forma di adesione alla previdenza complementare pubblica compreso, quindi, al Fondo Perseo Sirio. Ha, inoltre, demandato alla contrattazione tra le OO.SS. rappresentative e l'ARAN (l'Agenzia di rappresentanza del Governo/Funzione Pubblica) l'accordo che regolamentasse le modalità sia di adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, sia l'adesione mediante silenzio-assenso (c.d. "adesione tacita").

Per questo secondo caso, l'accordo definisce modalità e regole che assicurano una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti da parte del datore di lavoro e ha previsto una procedura di elevata garanzia a che "l'adesione tacita" scatti solo a seguito di plurima inerzia dell'interessato malgrado gli obbligatorie preavvisi necessariamente da notificare formalmente. Si prevede, infatti, che il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceva dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull'esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, però, non scatta ancora il silenzio-assenso).

Se il lavoratore non fa né l'una, né l'altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell'avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso, senza alcun costo aggiuntivo o subire alcun effetto giuridico conseguente. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l'iscrizione si perfeziona.

È utile ricordare che l'adesione tacita alla previdenza complementare non è una stranezza introdotta, di soppiatto, nel lavoro pubblico ma una modalità di adesione che già esiste da molti anni nel "privato" (l'adesione tacita nel privato è prevista in Italia dal d.lgs. n.252/2005) e in molti altri Paesi europei (sia nel pubblico che nel privato). Ad es.: nel Regno Unito, l'iscrizione automatica si verifica subito dopo l'assunzione; in Francia, l'adesione alla previdenza complementare, per i dipendenti pubblici, è obbligatoria.

Non è strano che la legislazione italiana e quella di altri Paesi prevedano forme di adesione di questo tipo, poiché vi è un interesse pubblico allo sviluppo della previdenza complementare, soprattutto di fonte negoziale come è il caso del Fondo Perseo Sirio (il cosiddetto "secondo pilastro"). Aderire alla previdenza complementare permette, infatti, ai lavoratori di aggiungere una pensione che si somma a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.